



Allegato "A" al Repertorio n.14453

Raccolta n.8773

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE LANZI- SIMMETRIA INSTITUTE - LIBRARY MUSEUM ETS"

Art. 1) Denominazione

La Fondazione è denominata **"FONDAZIONE LANZI- SIMMETRIA INSTITUTE - LIBRARY MUSEUM ETS"**, in breve **"FONDAZIONE LANZI ETS"**.

Essa è costituita su iniziativa del Socio Fondatore LANZI Claudio, nato a Roma il 28 marzo 1943 ed ivi residente, Via Muggia n.10.

La Fondazione, anche a valenza nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato a seguito dell'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Terni, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili; gode delle previsioni ex art. 1, co. 353°, della Legge 23 dicembre 2005 n.266.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto del principio di economicità della gestione.

La Fondazione è regolata da questo Statuto, dagli eventuali regolamenti interni; e per quanto ivi non disposto dal codice civile e dalle altre vigenti leggi in materia.

Art. 2) Sede - Uffici - Durata

La Fondazione ha sede legale ed amministrativa ad Attigliano (TR), Via Roma n.95.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri sia in Italia che all'estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3) Scopi della Fondazione

La Fondazione ha per scopo statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica, di studio e di diffusione della cultura, allo scopo di incentivare e promuovere attività filantropiche e formative con particolare riguardo:

- allo studio delle scienze antiche e moderne;
- allo studio delle patologie sociali e delle forme di emarginazione;
- al recupero delle attività artigianali, dei mestieri e dei giochi, al fine di favorire l'aggregazione sociale e la formazione in ambito psicologico;
- alla formazione dei giovani nella tutela, nello studio e nella conoscenza dei beni culturali presenti nel territorio nazionale tramite ricerche, convegni, pubblicazioni, stages, e corsi nell'ambito della cultura e dell'arte;
- allo studio ed alle ricerche sul significato storico e filosofico del mondo vegetale, sulle denominazioni e funzioni delle piante dall'antichità ad oggi e sul rapporto uomo - animale - ambiente.

Art. 4) Linee guida per l'attuazione degli scopi della Fon-

Registrato a ROMA 3

il 05/12/2023 al

n. 24387 Serie 1T

dazione

Nell'ambito dell'attuazione del suo programma la Fondazione organizza e promuove iniziative pubbliche di carattere scientifico e artistico, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, tradizionale, analogico o digitale, messo a disposizione dalle odierne tecnologie mediatiche e tecnologiche; essa promuove ricerche, convegni, lezioni, pubblicazioni periodiche e non, raccolte monografiche, percorsi didattici interattivi e multimediali, manifestazioni artistiche, concerti, esposizioni museali, produzioni audio, video e televisive, proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, laboratori esperienziali, stages, corsi e borse di studio, sempre in relazione all'ambito dei campi di indagine e di azione culturale indicati nel suo statuto.

Essa, sempre nell'ambito delle attività definite dallo statuto, può interagire in vario modo con altre istituzioni sociali e culturali pubbliche e private, creando collaborazioni e sinergie.

Art. 5) Biblioteca e Museo

Particolari sfere di attività della Fondazione sono costituite dalla Biblioteca e dal Museo, costituiti dal Fondo Lanzi, nel quale saranno integrate le donazioni di Enti pubblici e privati, dei Soci sostenitori e di altri soggetti.

5.1) Biblioteca

La Fondazione si impegna nella conservazione ed ampliamento della Biblioteca, sia cartacea che digitale, la cui fruizione pubblica è oggetto dello specifico Regolamento, specializzata in:

- a) scienza, geometria e matematica antica e moderna;
- b) musica arcaica e musica classica;
- c) filosofia e storia arcaiche;
- d) astrologia e astronomia;
- e) mitologia e simbolismo, con particolare riguardo allo studio storico-filologico delle fonti.

5.2) Museo

La Fondazione si impegna nella conservazione e nell'ampliamento dell'iniziale Fondo della famiglia Lanzi di opere d'arte, reperti e materiali di interesse etnologico, musicale, religioso, storico, culturale, filosofico e scientifico costituito in Museo. I materiali della raccolta sono programmaticamente coerenti e complementari agli ambiti tematici di approfondimento già descritti per la Biblioteca. Il Museo esplica la sua attività attraverso la conservazione, cura ed esposizione di opere d'arte plastica (statue, ceramiche, installazioni, opere geometrico-matematiche, etc.), pitture, stampe, materiali iconografici diversi (fotografie, disegni, tessuti artistici), paramenti, monili e oggetti rituali e liturgici, reperti etno-antropologici, strumenti musicali tradizionali.

Art.6) Finanziamenti, convenzioni e attività esterne connes-

se ai fini della Fondazione

La Fondazione, per ragioni principali e statutarie, non si avvarrà mai di prestiti per i quali possano essere dubbie le possibilità di copertura o restituzione senza intaccare il patrimonio della fondazione stessa.

Per tale ragione cercherà finanziamenti a fondo perduto o credito agevolato purché gli stessi siano perfettamente coperti da un piano certo di restituzione che non alteri il patrimonio della Fondazione stessa. Inoltre qualsiasi erogazione della Fondazione verso terzi (premi, borse, finanziamenti a terzi) sarà sempre ampiamente coperta dalle possibilità finanziarie immediate senza ricorrere ad alcun tipo di prestito.

La Fondazione può:

- a) dare in locazione, in comodato o acquistare la proprietà o il diritto di superficie, di immobili; stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili presso i pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, pubblicando i relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio, istituire master universitari;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

Art. 7) Soci Sostenitori

La Fondazione, in ragione degli scopi statutari e dei correlati programmi culturali promossi, potrà accogliere in un apposito elenco in qualità di "Soci Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che siano inte-

ressate a concorrere al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa.

Art. 8) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- "Fondo di Dotazione";
- "Fondo di Gestione".

La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo.

8.1) Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione è costituito da risorse e beni patrimoniali dati in dotazione alla Fondazione da parte del Socio Fondatore Claudio LANZI per il conseguimento del fine e per la tutela dei terzi creditori.

Il Fondo di Dotazione è di Euro 1.148.000 (unmilionecento-quarantottomila) a seguito del conferimento da parte del Socio Fondatore, in sede di costituzione, dei beni mobili del valore complessivo di Euro 698.000 (seicentonovantottomila), dell'immobile sito in Attigliano (TR), del valore di Euro 420.000 (quattrocentoventimila) e della somma di denaro di Euro 30.000 (trentamila).

Una parte del Fondo di Dotazione, pari ad Euro 30.000 (trentamila) e corrispondente al suddetto conferimento in denaro, costituisce il "Fondo di Dotazione Indisponibile a Garanzia di Terzi", indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

Il Fondo di Dotazione potrà essere incrementato:

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- dalla parte di rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Fondo di dotazione;
- dalle quote delle donazioni al Fondo di gestione nei limiti minimi previsti al successivo art. 8.2;
- da contributi attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dalla quota di avanzo di esercizio ad esso destinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

8.2) Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito dal residuo conferimento in denaro di Euro 30.000 (trentamila) effettuato dal Fondatore in sede di costituzione e sarà incrementato:

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici e privati, non espressamente destinati al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che pervengano alla Fondazione dai fondatori partecipanti o sostenitori a qualsiasi titolo, senza espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione, nella misura del 75% (settantacinque per cento) al richiamato fondo di gestione e per il restante 25% (venticinque per cento) ad incrementare il fondo di dotazione;
 - dalla quota di avanzo di esercizio in ogni caso non inferiore al 75% (settantacinque per cento) del suo ammontare;
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 9) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione;
- Il Vice-Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico;
- la Direzione Scientifica;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, purché regolarmente documentate.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva o essere soggetti a provvedimenti cautelari.

Art. 10) Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione

Il Socio Fondatore LANZI Claudio è Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione a vita.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o arbitri.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- cura l'osservanza dello Statuto;
- sovrintende all'amministrazione della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;
- esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- firma tutti gli atti della Fondazione;

- predisporre il bilancio annuale;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, informando il Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vicepresidente o ad uno o più membri del Consiglio.

Il Presidente risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Il Vice-Presidente sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente e, nel caso questi venga meno, convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni per la nomina del nuovo Presidente, con l'eccezione del caso descritto nell'Art.11 terzo capoverso.

Art. 11) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dal Socio Fondatore LANZI Claudio, finché vivente.

I membri del Consiglio nominati dal Socio Fondatore restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ove il Socio Fondatore venga meno per qualsiasi causa il Vice Presidente nonché figlio del Socio Fondatore LANZI Adriano assume la carica di Presidente e nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, previa convocazione da spedirsi a mezzo raccomandata A/R o mail da parte dei consiglieri rimasti.

In sede di costituzione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da quattro membri in persona di:

- LANZI Claudio - Presidente del Consiglio di Amministrazione a vita;
- LANZI Adriano - Vice Presidente;
- FANULI Assunta - Segretario;
- LORSON Dominique - Consigliere.

11.1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il 50% dei membri di esso dovranno essere scelti all'interno della Associazione "Eremo di Giove E.T.S."; i componenti della E.T.S. sono specificamente formati per conservare l'indirizzo sociale, culturale e didattico richiesto per la fondazione.

Nel caso di sostituzione di componenti in corso di mandato, i nuovi nominati restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

11.2) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede, in caso di decesso del Fondatore e del Vicepresidente a:

- nominare tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di

Amministrazione e/o un Vice Presidente che lo sostituisca.

- deliberare congiuntamente al Presidente, in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio (qualora la fondazione non abbia più mezzi economici o risorse per continuare o abbia esaurito la sua funzione);
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli art. 3, 4 e 5, e a tale scopo istituisce una Direzione Scientifica con funzioni consultive composta da 3 (tre) a 7 (sette) membri;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- deliberare gli incrementi di patrimonio;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- istituire e regolamentare gli uffici della Fondazione;
- assumere o licenziare il personale determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- approvare entro il mese di Novembre il programma dell'attività della Fondazione per l'anno successivo;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro i termini previsti dal successivo Art.15;
- delegare parte dei suoi poteri a singoli consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti;
- esercitare ogni potere ed assumere ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, in caso di programmi di ricerca e studio e/o di diffusione dei risultati tramite qualunque modalità che siano di particolare complessità ed interesse per la comunità scientifica nazionale ed internazionale istituire, anche in forma monocratica, uno o più specifici comitati tecnico-scientifici a durata temporanea con il compito di sostenere e dare impulso allo specifico programma di ricerca e/o diffusione individuato.

Ai membri di tali comitati tecnico-scientifici spetta il rimborso delle spese se documentate ed inerenti le attività di ricerca e, se nelle disponibilità finanziaria della Fondazione, anche un contributo per le attività svolte (purché concordato preventivamente prima dello svolgimento dell'attività).

11.3) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

Le riunioni, da convocarsi presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, vengono comunicate ai Con-

siglieri mediante avvisi spediti agli interessati, via fax, e-mail o PEC almeno tre giorni prima delle singole riunioni con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo all'uopo stabiliti, nonché delle materie da trattare; in caso di necessità o urgenza la comunicazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge. In ogni modo il voto del presidente e del vicepresidente sono condizionanti per qualsiasi delibera. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per delega.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in tele- o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Modalità diverse ed ulteriori riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Art. 12) Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore Unico vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, per quanto di sua pertinenza, e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redige apposite relazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ed effettua verifiche di cassa. A tale scopo può procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo e di revisione e di ispezione.

Il Revisore Unico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato.

Art. 13) Direzione Scientifica e Consiglio Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Presidente, nomina una Direzione Scientifica composta da 3 (tre) a 7 (sette) membri, della quale verranno chiamati a far parte personalità del mondo culturale italiano e studiosi con interessi analoghi a quelli della Fondazione.

La Direzione Scientifica rimane in carica per tre esercizi e i suoi membri, tutti o in parte, possono essere rieletti dal Consiglio di Amministrazione.

La Direzione Scientifica ha la facoltà di proporre iniziative concernenti la realizzazione degli scopi della Fondazione, quali nuovi settori di ricerca, corsi, conferenze che sottoporrà per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Per i membri di tale organo non sono previsti contributi economici salvo eventuali rimborsi di spese vive preventivamente concordati.

La Direzione Scientifica può proporre la collaborazione di un Consiglio Scientifico allargato composto da membri qualificati (da 10 a 60) partecipanti volontariamente ai corsi, alle docenze, ai convegni e alle altre iniziative della Fondazione.

I componenti di tale Consiglio possono essere confermati o meno dal Consiglio di Amministrazione.

Art 14) Collegio dei Probiviri

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un collegio di Probiviri di massimo 3 (tre) componenti scelti tra persone di elevato senso civico e morale per valutare periodicamente il perseguimento degli obiettivi etici e sociali della Fondazione.

Per i membri di tale organo non sono previsti contributi economici salvo eventuali rimborsi di spese vive preventivamente concordati.

Art. 15) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione, vista anche la relazione redatta dal Revisore unico, entro il 30 novembre di ogni anno approva il bilancio di previsione per l'esercizio seguente ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. In presenza di particolari motivi l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione, per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione sotto qualunque forma di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita

della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16) Scritture contabili - Libri Sociali - Bilancio

La Fondazione, per quanto compatibile:

- tiene le scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del Codice Civile e i libri sociali di cui all'art. 2421 del Codice Civile;
- si attiene, per la redazione del bilancio, alle disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Art. 17) Estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Presidente, delibera, a maggioranza, lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il patrimonio che resta sarà devoluto ad altro Ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

Firmato Claudio Lanzi

Firmato Umberto Scialpi

Impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, come modificato dall'art.15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235.